suoi propri poteva garantire la funzionalità dell'Ente come unanimemente riconosciuto dagli organi di governo ed istituzionali ascoltati dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli Enti previdenziali.

Deve aggiungersi che la situazione di precarietà si è prolungata nel tempo influendo negativamente sulla incisività della gestione che, indipendentemente dalle qualità soggettive del dirigente facente funzione, postula, come si è detto, una titolarità piena e stabile.

Tale carenza particolarmente significativa si è così aggiunta alle difficoltà conseguenti alla gestione commissariale aggravando uno stato di crisi che, a far tempo dal luglio 2002, ha rischiato di sfociare nell'ingovernabilità dell'Istituto.

Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 dicembre 2003 è stato nominato il nuovo Direttore generale, il quale ha assunto le relative funzioni il 7 gennaio 2004.

e) Il Collegio sindacale, si compone di sette membri: quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno assume le funzioni di Presidente, e tre del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Collegio che ha operato nel periodo che interessa il presente referto, venne nominato con decreto interministeriale del 29 gennaio 1999 e fu integrato, in conseguenza del collocamento a riposo di uno dei rappresentanti del Ministero dell'economia, con un altro componente designato dal dicastero medesimo.

A norma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 la naturale durata del Collegio veniva a scadere nell'aprile 2003 in relazione alla prescritta durata quadriennale ed alla decorrenza iniziale coincidente, a norma dell'art.3 del decreto legge 20 gennaio 1999, n.8, convertito nella legge in data 25 marzo 1999, n. 75, con l'effettivo insediamento avvenuto l'8 aprile 1999.

Nel frattempo, a seguito dei noti avvenimenti giudiziari che riguardavano anche il Presidente del Collegio e dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale, il Collegio veniva ricostituito parzialmente con decreto

interministeriale in data 8 ottobre 2002, che faceva esplicito riferimento all'art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002.

Con detto provvedimento venivano designati, per il Ministero del lavoro, solo tre dei quattro rappresentanti effettivi e confermati tre membri supplenti cui si aggiungeva un quarto di nuova nomina, mentre per il Ministero dell'economia venivano nominati solo due rappresentanti effettivi.

Con successivo decreto del 21 ottobre 2002, il precedente provvedimento veniva integrato, per il Ministero dell'economia, con la nomina del terzo rappresentante effettivo e con la conferma dei componenti supplenti nelle stesse persone già indicate nel decreto del 1999.

Nulla veniva disposto circa la nomina del quarto componente del Ministero del lavoro.

Come si vede la ricostituzione del Collegio è avvenuta per tappe successive ed in maniera incompleta cosicché va ribadita, anche in questa sede, l'osservazione formulata in termini più generali dalla Corte dei conti con deliberazione n. 24, in data 13 maggio 2003, concernente la gestione finanziaria dell'INPS per l'esercizio 2001, circa i criteri non sempre univoci e coerenti con la normativa in vigore seguiti nella nomina degli Organi di che trattasi.

Deve aggiungersi che il periodo che va dall'entrata in vigore della legge n. 145/2002 alla data di emanazione dei citati decreti, veniva caratterizzato da una situazione di incertezza in ordine all'estensione della norma introdotta dall'art. 3, comma 7 della predetta legge ai dirigenti di che trattasi. Essi, infatti, operano in posizione di fuori ruolo presso gli Enti, esercitano una funzione di controllo interno, sono nominati con apposito provvedimento di attribuzione di funzioni per un periodo di tempo definito e quindi non ricoprono incarichi dirigenziali concernenti i ruoli delle amministrazioni dello Stato, nei cui confronti soltanto sembrerebbe dover operare quella valutazione di idoneità ad attuare gli obiettivi definiti in sede programmatoria dagli organi politici di vertice delle amministrazioni medesime.

Altro elemento che veniva considerato ai fini interpretativi di che trattasi, era costituito dalla disposizione secondo cui, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle nuova normativa (8 agosto 2002) ed il sessantesimo giorno coincidente con la cessazione degli

incarichi, i titolari degli stessi svolgono esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Limitazione che non sembrava potesse trovare applicazione nei confronti di soggetti facenti parte di un organo di controllo.

Una conferma di tale linea interpretativa sembrava inoltre rinvenirsi nella decisione n. 2867, in data 21 gennaio 2003 della IV Sezione Lavoro del tribunale di Roma pronunciata in sede cautelare su ricorso proprio di uno dei componenti del Collegio sindacale dell'INAIL di cui era stata disposta la cessazione dall'incarico in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge succitata in occasione della parziale ricostituzione del Collegio medesimo, disposta con il decreto in date 8 ottobre 2003 di cui si è appena detto.

Il giudice del lavoro, stante la mancanza del requisito del periculum in mora, respingeva il ricorso tendente ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, ma affermava testualmente che " il provvedimento con cui il ricorrente è stato rimosso dall'incarico in parola è stato adottato in palese violazione dei presupposti di legge richiamati invece dall'Amministrazione convenuta per giustificare la sua azione, posto che al momento dell'adozione del provvedimento in esame il ricorrente, quale componente del citato Collegio sindacale, non era, in concreto, dirigente apicale né dell'amministrazione della Stato né di un ente pubblico vigilato dallo Stato".

Notazioni di segno analogo si rinvengono nella decisione del TAR Lazio, Sezione seconda ter, n. 3273 in data 8 aprile 2003 che, nell'individuare la funzione, il contenuto ed i limiti dell'istituto che disciplina la sostituzione degli organi amministrativi di vertice, attribuisce ad esso la qualificazione di sistema avente carattere straordinario.

Per quanto concerne la sostituzione dei componenti del Collegio sindacale dell'INAIL e degli altri due Enti del comparto previdenziale è invece prevalsa una diversa interpretazione. Si è tenuto conto innanzitutto di un elemento sistematico prendendo in considerazione il contesto nel quale si inserisce il citato art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002. Questa disposizione prevede " l'immediata applicazione" del novellato art.19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativamente agli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, stabilendo la cessazione dei "predetti incarichi" al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa.

La citata disposizione normativa va posta in stretta correlazione con il comma 10 dello stesso art. 19 secondo cui tra gli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale sono compresi anche "quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali."

Tale correlazione è sembrata sufficiente per equiparare, ai fini che qui interessano, la posizione dei dirigenti che svolgono lo specifico incarico di componenti dei collegi di revisione degli enti pubblici, ai dirigenti con incarico di funzione dirigenziale di livello generale.

Va comunque segnalato, in via di fatto, che i dubbi succitati hanno determinato incertezze e ritardi e, comunque, un rallentamento dell'attività di controllo del Collegio proprio in un periodo di assenza degli organi statutari dell'Ente, aggravando la situazione di precarietà e di disagio che aveva portato al commissariamento.

Nell'anno 2001 il Collegio, una rappresentanza del quale ha sempre partecipato alle riunioni degli organi collegiali statutari, si è riunito tredici volte ed ha effettuato anche controlli presso due Direzioni regionali, iniziativa che va apprezzata positivamente e che andrebbe intensificata in funzione dell'incremento della spesa totale erogata in sede periferica e del nuovo assetto delle competenze delle Regioni di cui si è già parlato.

In proposito è utile ricordare che il Collegio che ha operato prima di quello attualmente in carica, aveva deliberato di pianificare la verifica sistematica delle determinazioni emesse dalle Direzioni Regionali e che quindi tale programma andrebbe coordinato con un eventuale calendario delle visite cui si è fatto cenno.

Nell'anno 2002 il Collegio si è riunito diciassette volte ed è stato possibile effettuare una sola visita di sindacazione presso una Direzione regionale, così tralasciando il controllo delle determinazioni adottate in sede periferica, che rivestono importanza perlomeno pari a quelle adottate in sede centrale. E' pur vero, però, che in quest'ultimo anno l'attività dell'Organo di controllo è stata in qualche modo condizionata, come già detto, sia dalle vicende giudiziarie che hanno riguardato anche la persona del suo Presidente, sia dalle incertezze circa l'applicabilità ai suoi componenti delle norme di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002.

Infatti nella seconda parte dell'anno in questione, il Collegio non si è mai riunito al completo a causa dell'assenza del Presidente e del limitato ricorso che si è fatto all'apporto dei supplenti, convocati a sostituire i titolari assenti o impediti in due sole occasioni.

Al riguardo, va osservato che l'art. 3, punto 7 del decreto legislativo n. 479 in data 30 giugno 1994, dispone che il Collegio dei Sindaci è composto da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero delle politiche sociali e tre del Ministero dell'economia. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente, cosicché può essere assicurata la invariabilità numerica del Collegio anche in caso di impedimento di alcuni suoi membri, potendo essi essere sostituiti dai supplenti.

Tale previsione risponde all'esigenza che tutti i componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale e ciò è tanto più vero quando i componenti del citato organo esplicano la loro attività in funzione dell'appartenenza a Dicasteri diversi che sono titolari del potere di vigilanza a causa dei differenti interessi pubblici che l'ente vigilato è chiamato a realizzare.

Ai rilievi più significativi mossi dal Collegio nel periodo che interessa, si farà cenno, ove necessario, nel corso della trattazione dei vari argomenti oggetto del presente referto, mentre si rinvia a quanto si dirà al successivo capitolo 9/2 sui rilievi che sono apparsi più ricorrenti.

L'ammontare degli oneri sostenuti dall'Ente per i vari Organi e le relative Strutture di supporto è riportato in appendice negli allegati da A/1 a A/3.

5. IL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

Come è noto, il Casellario Centrale Infortuni venne istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con R.D. 23 marzo 1922, n. 387 e trasferito, con Decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, presso l'INAIL, dove era configurato come Unità Minore.

Assoggettato ad una nuova disciplina con la legge delega n. 144/1999 e successivo decreto legislativo di attuazione n. 38/2000 "svolge, con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, secondo le indicazioni dell'organo di governo".

In particolare è titolare della banca dati, relativa agli infortuni (professionali e non professionali) ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata sia dall'INAIL, sia dagli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi di infortuni e i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi.

Ne sono organi il Comitato di gestione, il Presidente ed il dirigente responsabile del Casellario.

Il Comitato di gestione si è insediato il 21 febbraio 2001 ed ha tenuto otto riunioni nel 2001 e due nel 2002.

Il 16 maggio 2001 ha adottato, ai sensi dell' art.22 del decreto n. 38/2000, il Regolamento di esecuzione predisposto nel previsto termine di 90 giorni e trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'approvazione.

Il successivo 30 ottobre, il Comitato viste le osservazioni formulate dal Ministero e ritenuto di doverle accogliere, si è ad esse conformato adottando un'ulteriore deliberazione.

E' stato, però, necessario attendere il 27 settembre 2002 per l'emanazione del decreto ministeriale che il 21 gennaio 2003 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale ritardo ha ovviamente costituito un grave limite per l'attività del Comitato, condizionato nella sua azione dalla mancanza della normativa regolamentare.

In ordine a tale carenza il Magistrato della Corte dei conti non ha mancato di evidenziare l'indispensabilità del Regolamento di esecuzione, quale presupposto per il funzionamento del Comitato di gestione, per

l'efficacia delle determinazioni di tipo economico-finanziario dal medesimo adottate, incidenti sulla sfera di autonomia privata dei soggetti destinatari e per le implicazioni circa la regolarità degli atti contabili assunti.

Di conseguenza il Casellario ha potuto espletare, fino alla pubblicazione del predetto regolamento, esclusivamente i compiti ad esso devoluti dalla normativa antecedente al decreto n. 38/2000 e non le nuove, e più qualificanti, attività previste dallo stesso decreto.

Acquisita la pienezza dei poteri, il Comitato ha svolto una costante azione intesa alla trasformazione del Casellario in effettivo strumento di conoscenza della realtà infortunistica del Paese, che costituisce il presupposto indispensabile per una più efficace politica di prevenzione degli infortuni.

La Banca dati analitica del Casellario, dalla sua costituzione ad oggi, comprende circa 5.500.000 posizioni relative a soggetti che hanno subito sul territorio italiano infortuni professionali e non, comportanti invalidità permanente o morte. Poiché è possibile che un soggetto possa aver subito, nel tempo, anche più di un infortunio, il totale dei casi di infortuni mortali o invalidanti in modo permanente risultanti al Casellario ammonta a circa 6.000.000.

Tra le consultazioni effettuate dagli utenti della Banca dati nel 2002 appaiono significativi i dati riguardanti l'INAIL e le compagnie di assicurazioni: il primo ha interpellato la Banca dati per 15.500 soggetti, le seconde per 29.747.

Il Casellario dispone, altresì, della documentazione connessa agli aspetti medico-legale degli infortuni, che forniscono elementi indispensabili sia per l'attività antifrode sia per una più completa identificazione dei singoli fatti lesivi: la conoscenza approfondita di fatti e di circostanze che si ripetono nel tempo è importantissima per l'impostazione di una efficace azione di prevenzione.

Per quanto concerne le malattie professionali, categoria non ricompresa nella pregressa competenza del Casellario ma inserita ex novo dal decreto legislativo n. 38/2000, sono già stati intrapresi, e sono attualmente in corso con i vari Enti, compreso l'INAIL, i necessari contatti propedeutici allo studio ed alla realizzazione dei flussi informativi ed informatici necessari per la creazione della relativa banca-dati.

Il Comitato di gestione ha deliberato, oltre che sul Regolamento e sulle variazioni ad esso apportate a seguito delle indicazioni ministeriali, sugli stanziamenti per le spese di funzionamento degli anni 2001/2002, sulla ripartizione delle quote dei contributi a carico degli utenti, sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi, sulla composizione della Banca dati in generale e per quanto attiene ai dati della R.C.A., sulla conservazione dei documenti e sul sistema sanzionatorio connesso alle inadempienze dei soggetti tenuti alla fornitura dei dati.

Circa i criteri adottati per la ripartizione delle quote dei contributi a carico degli utenti il Collegio dei sindaci, con verbale n. 244 in data 4 febbraio 2004, ha osservato che essi non appaiono coerenti con la normativa di riferimento.

Poiché sulla questione in esame sono in corso i necessari approfondimenti, si fa riserva di riferire in merito in occasione del prossimo referto.

Per quanto attiene ai conti consuntivi per gli anni 2001 e 2002, gli stessi - redatti in attuazione dell'art. 19, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 38/2000 - sono stati approvati, rispettivamente, nelle sedute del 18 giugno 2002 e 13 maggio 2003.

La particolare natura giuridica del Casellario determina l'impossibilità di redigere una situazione patrimoniale in termini di attività e passività, trattandosi di una struttura che si avvale di risorse ed organizzazione poste a disposizione dall'INAIL.

Il "conto economico" non può presentare risultati differenziali che giustifichino un avanzo o disavanzo economico, atteso che le spese per il funzionamento del Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite fra gli utenti ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 38/2000.

Pertanto esso è concepibile solo in situazione di pareggio in quanto, al rendiconto delle partite relative ai costi globali dei servizi resi corrisponde l'entrata di pari importo conseguente alla ripartizione dei costi tra tutti gli utenti del Casellario.

6. L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

Nel referto sugli esercizi 1999-2000 è stato illustrato come la legge 3 dicembre 1999, n. 493, abbia riconosciuto, tutelandolo, il lavoro svolto in ambito domestico introducendo misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro ivi svolto e istituendo la relativa assicurazione obbligatoria, gestita dall'INAIL.

La citata legge ha previsto quindi che presso l'INAIL, per le finalità suindicate, fosse istituito un Fondo autonomo speciale, con contabilità separata, cui sovraintende un Comitato amministratore, di durata triennale, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Detto Comitato è stato costituito con decreto ministeriale del 1° dicembre 2000. L'assicurazione, entrata il vigore con decorrenza dal 2001, comprende i soli casi di infortunio che comportino una inabilità permanente non inferiore al 33% con esclusione degli infortuni mortali.

Il premio assicurativo pro capite è fissato in euro 12,91 per anno solare, non frazionabili, esenti da oneri fiscali; è obbligatorio, anche se è previsto che sia esente da sanzioni per un quinquennio dall'entrata in vigore dalla legge stessa.

Sono comunque esenti dal pagamento i soggetti il cui reddito non superi euro 4.648,11 ed appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non sia superiore ad euro 9.296,22, per i quali lo Stato assume il relativo onere contributivo.

Come emerge dalla relazione del Direttore generale al conto consuntivo 2002, nel 2001, primo anno di assicurazione, il numero di iscrizioni è stato pari a 1.300.638, con un introito di premi corrispondenti ad euro 16.791.236,59 di cui euro 1.408.339 a carico dello Stato.

La massiccia campagna pubblicitaria ha comportato nell'anno 2002 un notevole incremento delle iscrizioni che hanno raggiunto la quota di 1.923.797 con un gettito pari ad euro 24.836.219,27 di cui 2.033.854,31 a carico dello Stato.

Gli infortuni denunciati negli anni 2001-2002 sono stati 974 di cui 21 sono stati definiti positivamente, con costituzione di rendita, 623 sono stati chiusi negativamente e 330 sono ancora in istruttoria.

L'Istituto ha messo allo studio una proposta di modifica della legge n. 493/1999 tendente ad ampliare significativamente il livello di copertura dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, prevedendo:

- l'abbassamento al 26% del grado minimo di invalidità permanente indennizzabile;
- l'elevazione a 70 anni dell'età massima per l'iscrizione obbligatoria all'assicurazione;
- l'estensione della copertura assicurativa anche nel caso di morte dell'assicurato, mediante la corresponsione di una rendita ai superstiti nella misura ed alle condizioni stabilite dall'art. 85 del T.U. per la generalità dei lavoratori assicurati.

A tali miglioramenti si prevede di far fronte, visti anche i risultati del primo triennio di gestione del Fondo, con un ritocco del premio assicurativo, la cui misura passerebbe a 15 euro, contro i 12,91 attuali.

Poiché le modifiche proposte si muovono nel senso di migliorare e meglio modulare un istituto che l'evoluzione normativa ha fatto rientrare nei compiti dell'INAIL, deve formularsi l'auspicio che l'iniziativa possa trovare rapida conclusione.

In proposito sembra auspicabile che l'Istituto provveda preliminarmente ad un necessario monitoraggio che abbia ad oggetto il dato contributivo, l'ampliamento della popolazione assicurata, gli infortuni denunciati e le prestazioni erogate e comunque una approfondita valutazione sotto il profilo attuariale dei futuri equilibri.

7. COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI

Con delibera in data 21 maggio 2001, n. 351, il Consiglio di amministrazione ha innovato (per quanto attiene ad aspetti procedimentali ed organizzativi) la precedente disciplina regolamentare dei Comitati Consultivi Provinciali (CO.CO.PRO), istituendo nel contempo i Coordinamenti regionali dei Comitati (C.R.C), finalizzati a correlare le strutture rappresentative dell'utenza all'assetto territoriale dell'Ente.

La stessa normativa ha inoltre subito modificazioni con delibera del Consiglio di amministrazione in data 17 aprile 2002, n. 161 che ne ha integrato il contenuto nel senso di una maggiore rappresentatività, prevedendo anche a livello regionale - in analogia con quanto disposto dalla citata delibera n. 351 per i CO.CO.PRO - un "Coordinatore Vicario" individuato tra i rappresentanti di parte sociale diversa da quella di appartenenza del Coordinatore.

E' stata altresì prevista la possibilità, con riferimento a Presidenti, Vice Presidenti, Coordinatori regionali e loro Vicari, di esercitare la c.d. "sfiducia costruttiva", allo scopo di far sì che i preposti ai citati organi territoriali godano della piena fiducia dei relativi componenti e al tempo stesso siano stimolati ad operare.

Si è inoltre rafforzata la loro funzione "consultiva" attraverso la previsione di pareri obbligatori, seppure non vincolanti, e la adeguata motivazione in forma scritta su ogni contraria decisione assunta dall'Amministrazione.

8. ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Come già riferito nella Relazione sugli esercizi 1999-2000 l'assetto strutturale dell'Istituto era stato modificato con delibera n. 232 del 1° luglio 1999 (Regolamento di Organizzazione) e con delibera n. 248 del 15 luglio successivo (Ordinamento delle Strutture Centrali e Territoriali), le quali prevedevano oltre alla Direzione generale, le Direzioni regionali, la Direzione provinciale di Bolzano, la Sede regionale di Aosta e le Sedi locali.

Il Commissario straordinario, ravvisando l'opportunità di " adeguare la struttura ad esigenze nel frattempo maturate, con riferimento, tra l'altro, ad importanti riforme legislative e di e-government" e confermando la centralità delle funzioni di tutela "globale" per infortunati e tecnopatici, ha ritenuto di dover modificare il predetto "Ordinamento", prevedendo, con delibera n. 330 del 25 ottobre 2002, il riassetto delle strutture centrali e territoriali.

Non si ritiene indispensabile accennare al contenuto della citata delibera in quanto l'assetto delineato e le soluzioni adottate hanno reso necessario approfondimenti e verifiche che hanno comportato, anche a seguito di un intervento del Ministero vigilante, la sospensione del provvedimento.

Appare invece importante osservare che devono condividersi appieno le motivazioni e le finalità da cui le modifiche erano ispirate, anche perché una ristrutturazione organica si rendeva indispensabile tanto che il progetto di elaborare un Modello organizzativo era stato affidato al Comitato scientifico per la riorganizzazione dell'Ente, come si è fatto cenno nel precedente referto.

La delibera succitata tendeva quindi a colmare un vuoto normativo che rendeva indispensabile realizzare un assetto rispondente ai mutati compiti dell'Istituto.

Il provvedimento di sospensione di cui si è fatto cenno ha impedito la realizzazione del divisato disegno organizzatorio.

Sul punto deve essere quindi richiamata l'attenzione degli organi statutari dell'Ente che potranno affrontare e portare a soluzione questo importante problema nella pienezza delle loro attribuzioni posto che il blocco

dell'iniziativa commissariale trova forse le sue motivazioni profonde nei limiti di contenuto, oltre che di ordine temporale, insiti nelle competenze proprie dell'Organo straordinario che non sono paragonabili a quelle degli organi statutari che è chiamato a sostituire. Il che fornisce ulteriore conferma alle osservazioni critiche formulate sull'anomalo perdurare della gestione commissariale.

Sempre in materia di organico occorre tener presente che, durante la gestione commissariale, è stato attribuito un incarico di livello dirigenziale generale a personale estraneo all'amministrazione con deliberazione n. 106 in data 8 agosto 2002 a seguito dei noti eventi che hanno portato all'arresto, fra gli altri, del Direttore centrale del patrimonio con la conseguente necessità di ricoprire il posto di funzione resosi vacante.

Altro incarico di livello dirigenziale generale a personale estraneo era stato precedentemente attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 800 in data 20 dicembre 2000 allo scopo di attribuire le funzioni di Direttore centrale per i sistemi informativi.

L'attribuzione dei predetti incarichi è stata compiuta nel rispetto della percentuale del 10% fissata dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 / 2001, come modificato dall'art.3, comma 1 lett. g) della legge 145 / 2002.

Deve precisarsi che il fabbisogno di posizioni connesse a funzioni di livello dirigenziale generale è pari a n. 32.

Va dato atto della reazione positiva delle strutture centrali e territoriali che costituiscono l'ossatura dell'Istituto alle quali deve essere riconosciuto il merito di aver saputo reagire con fermezza ai sentimenti di sconcerto e disorientamento conseguenti ai noti eventi di rilevanza penale.

9. I CONTROLLI

Con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono state adottate disposizioni di carattere generale in materia di controlli nell'ambito della pubblica amministrazione.

Ha così trovato collocazione normativa la classificazione tra controllo esterno, esplicato dalla Corte dei conti, e controlli interni, di cui sono stati dettati i principi generali, obbligatori per i Ministeri, ma derogabili per le pubbliche amministrazioni che, nell'ambito della rispettiva autonomia, possono dotarsi di strumenti adeguati ad attuare tali controlli.

La suddetta normativa è stata recepita nell'ordinamento dell'INAIL con l'approvazione delle "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del regolamento di organizzazione" avvenuta con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26 gennaio 2000, n. 26 e successive modificazioni.

Recentemente ulteriori modifiche ed integrazioni sono state apportate con deliberazione commissariale in data 19 novembre 2003, n. 889 alla luce del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il regolamento dell'Istituto recepisce espressamente i principi della "separazione" e della "esclusività" dei controlli, esercitati conseguentemente da strutture nettamente distinte.

Tenuto conto del citato complesso normativo l'attuale assetto dei controlli si articola come appresso specificato:

A) Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, preordinato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, rientra tra i compiti di ciascun dirigente e, ad un diverso livello, viene esercitato dalla Direzione Centrale Ragioneria e dalla Direzione Centrale Ispettorato, nell'ambito delle rispettive competenze, spettando comunque al Collegio dei sindaci le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 2403 c. c..

Per queste ultime si richiama l'esigenza che, con apposita normativa, venga attribuito ai sindaci anche il controllo contabile che la riforma societaria riserva ad un revisore o ad una società di revisione salvo, appunto, diversa previsione statutaria.

In disparte il controllo effettuato da ciascun dirigente sui provvedimenti a lui sottoposti e quello della Direzione Centrale Ragioneria sugli atti di gestione del bilancio che non assumono rilievo esterno avendo carattere endoprocedimentale, un cenno va fatto al controllo ispettivo ed a quello svolto dal Collegio dei Sindaci di cui ai successivi punti n.1 e 2.

1. Il Controllo Ispettivo

In base al vigente Regolamento e al connesso Ordinamento amministrativo è compito della Direzione Centrale Ispettorato svolgere attività ispettiva al fine di rilevare e valutare situazioni particolari, legate prevalentemente ai comportamenti individuali, attivandosi su richiesta del Direttore generale e per obiettivi specifici. Tra i compiti del suddetto Ispettorato risulta anche quello di valutare l'operato del personale dell'Istituto sotto il profilo disciplinare per accertarne la conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti.

L'attività svolta nel biennio 2001/2002 viene di seguito riassunta con riferimento ai periodi in cui si sono svolte le verifiche.

Nel corso del primo semestre 2001, esse hanno riguardato la regolarità amministrativa degli atti posti in essere dalle Direzioni Regionali.

Nel secondo semestre, a causa dell'attuazione del Piano Straordinario a breve termine, il Direttore generale ha sospeso, a partire dal mese di novembre, le verifiche previste per cui il programma che riguardava le Sedi ha avuto attuazione solo parziale.

Peraltro, sempre nel secondo semestre del 2001, l'attività dell'Ispettorato è stata in parte assorbita dalle verifiche amministrative effettuate in sinergia con il Servizio Ispettivo di finanza pubblica, operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze in accoglimento di una proposta all'uopo avanzata dal citato Dicastero.

La metodologia concordata - adottando lo schema di indagine proposto dal coordinamento di settore del Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica